

Il Tariffario minimo nazionale (*)

**Approvato dal Consiglio della
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
nella seduta dell'8 marzo 2003**

NOMENCLATORE TARIFFARIO 2003

Le prestazioni sono erogate in conformità a quanto previsto da:

Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994, n° 740

Legge 26 febbraio 1999, n° 42

Codice Deontologico dell'Ostetrica/o

Legge 10 agosto 2000, n° 251

Legge 8 gennaio 2002, n° 1

Criteri di applicazione

Il Nomenclatore Tariffario è lo strumento cui debbono riferirsi gli iscritti agli albi che svolgono attività libero professionale, per definire le tariffe ed i compensi loro spettanti. Le tariffe sono uniche e valgono per tutti i liberi professionisti iscritti agli Albi dei Collegi Provinciali.

Il compenso è fissato in relazione alla rilevanza, delicatezza e complessità della prestazione, dell'intervento, del piano o del progetto attuato dal professionista.

I compensi per le prestazioni domiciliari devono essere maggiorate in ragione della distanza del domicilio del cliente e delle spese sostenute dal professionista.

I compensi per le prestazioni effettuate nei giorni festivi o in orario notturno sono maggiorate del 30%.

I presidi ed il materiale sanitario d'uso corrente dal professionista sono a carico dell'assistito.

Revisioni e aggiornamenti

Modificazioni ed integrazioni al Nomenclatore Tariffario possono essere apportate in ogni momento, per effetto o in conseguenza di disposizioni di legge o per palese inadeguatezze delle voci e/o delle tariffe.

Il Nomenclatore Tariffario deve essere rivisto almeno ogni tre anni.

La revisione del Nomenclatore Tariffario, così come le eventuali modificazioni ed integrazioni, devono essere deliberate dal Comitato Centrale della F.N.C.O. e presentate al Consiglio Nazionale.

Norme finali

Le disposizioni contenute nel presente Nomenclatore Tariffario si applicano esclusivamente agli esercenti la libera professione.

Il libero professionista che contravviene a quanto definito nel Nomenclatore Tariffario è sottoposto a provvedimento disciplinare dal Collegio di appartenenza.

La F.N.C.O. ed i Collegi Provinciali sono tenuti a vigilare per una puntuale e corretta applicazione delle disposizioni e delle tariffe contenute nel presente Nomenclatore.

Problema Tariffario

Agli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie è conferito il potere, ai sensi dell'articolo n° 3, lettera e), e dell'articolo n° 15, lettera g) del D.L.C.P.S. 233/56 "di interporre nelle

controversie tra prestatore d'opera e cliente per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti l'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza".

È necessario precisare che, salvo che per i medici chirurghi, per la generalità delle professioni sanitarie non è prevista una tariffa nazionale disciplinata per legge e come tale avente carattere vincolante per tutti gli appartenenti alla categoria professionale.

L'iniziativa dei Collegi Provinciali in questo ambito è determinata soprattutto dalle norme di riferimento della legge istitutiva.

I Collegi Provinciali delle Ostetriche adottano autonomamente un tariffario minimo che costituisce strumento di riferimento per l'esercizio professionale e per l'espressione di pareri di congruità delle parcelle per la soluzione delle controversie.

Per tale ragione l'emanazione di un tariffario minimo viene ad assolvere anche la funzione di indicare alle iscritte all'albo il minimo inderogabile da osservare per la salvaguardia del decoro della professione e comunque per determinare un compenso adeguato nel rispetto del Codice Deontologico.

In conseguenza di ciò in caso di mancato pagamento dell'onorario anche l'Ostetrica/o ha facoltà, laddove esista una tariffa professionale approvata dal Collegio, a valersi nei confronti della paziente morosa, della speciale procedura ingiuntiva prevista dall'articolo n° 633 del c.p.c. per il recupero delle somme.

La F.N.C.O., su indicazioni dei Collegi Provinciali, ha rielaborato un Tariffario minimo, tenendo conto delle differenze territoriali nazionali.

I Collegi hanno facoltà di intervenire con variazioni in misura percentuale variabile + o - del 20/30%.

Successivamente alla determinazione da parte del Consiglio Direttivo del Collegio del tariffario provinciale, lo stesso dovrà essere approvato dall'Assemblea delle iscritte all'albo che in questo ambito è sovrana.

Apertura studio professionale

Per l'apertura di uno studio professionale devono essere osservate le seguenti procedure:

- a) verificare la destinazione d'uso dell'immobile: deve essere censito presso l'ufficio del catasto come studio e non come civile abitazione;
- b) impianto elettrico e riscaldamento a norma con tutte le certificazioni C.E.E. previste dalla legge. In caso di affitto è necessario farsi consegnare dal proprietario tutta la documentazione relativa all'impiantistica dal momento dei lavori. Per l'impianto elettrico: ogni 6 mesi controllo del buon funzionamento del salvavita ed ogni due anni controllo generale dell'impianto. Analogamente la manutenzione dovrà essere effettuata anche alla caldaia qualora il riscaldamento sia indipendente. In caso di ristrutturazione di immobile affittato è bene prendere accordi precisi con il proprietario per le migliorie che verranno apportate all'immobile (oneri per gli impianti tutto a carico del proprietario oppure una decurtazione sull'affitto);
- c) prima di acquistare, stipulare contratto d'affitto o iniziare lavori di ristrutturazione è bene rivolgersi all'Ufficio di Igiene dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente al fine di coordinare, con l'A.S.L. autorizzata ad effettuare i successivi controlli, i lavori necessari ed effettuarli ad opera d'arte. Nel caso in cui l'immobile sia già stato adibito a studio medico/professionale e da una prima valutazione non si riscontrano necessità di ulteriori interventi è consigliabile richiedere per iscritto una visita dell'Ufficio di Igiene dell'A.S.L. territorialmente competente che valuti l'idoneità dei locali per l'esercizio dell'attività di Ostetrica/o;
- d) lo studio dovrebbe essere così strutturato: sala d'aspetto, studio con spogliatoio ed eventuale bagno comunicante con lo studio, bagno esterno. La pavimentazione e le pareti (fino ad una altezza di metri 2/2,5) devono essere lavabili.

Esposizione di targa/insegna professionale (Legge 175/92 e Decreto Ministeriale 657/94)

Rivolgersi al proprio Collegio per richiedere il parere preventivo per il contenuto pubblicitario della targa stessa. È possibile indicare sulle targhe da affiggere alla facciata esterna dell'edificio ove è ubicato lo studio le seguenti indicazioni: nome e cognome, titolo

accademico, orario di apertura, numero di telefono, indicazioni ad esempio: si riceve per appuntamento, ecc... La fase successiva al parere del Collegio è quella di rivolgersi al Comune ove è ubicato lo studio facendo apposita domanda con le seguenti indicazioni: caratteristiche estetiche della targa; le dimensioni con allegato il visto del Collegio. Il Comune rilascerà l'autorizzazione definitiva per l'esposizione della targa il cui numero di autorizzazione dovrà essere riportato sulla targa stessa.

Carta intestata (Legge 175/92)

È necessario depositare al Collegio un foglio di carta intestata per la verifica dei contenuti ai sensi della richiamata legge.

Inserzioni su quotidiani/periodici di categoria (Legge 175/92, Legge 42/99 e Decreto Ministeriale 657/94)

Valgono le stesse procedure delle targhe/insegne professionali. Queste sono in via indicativa gli adempimenti da seguire per avviare uno studio professionale. In ogni caso, in considerazione dell'autonomia dei Comuni in merito ai regolamenti per l'apertura e caratteristiche degli studi professionali, è necessario rivolgersi agli uffici comunali territorialmente competenti.

Profilo fiscale

L'esercizio di una attività professionale comporta adempimenti di carattere fiscale che, pur non essendo particolarmente onerosi, potrebbero creare difficoltà sotto il profilo tecnico. Nel termine di giorni 30 dall'inizio dell'attività, svolta con continuità, è necessario richiedere il numero di partita IVA presso il competente ufficio. La partita IVA costituisce elemento identificativo per tutti i soggetti liberi professionisti (ai fini fiscali) in sostituzione del numero di codice fiscale.

Il numero di partita IVA dovrà essere riportato sui bollettari utilizzati per il rilascio di ricevute fiscali alle pazienti.

Le prestazioni sono esenti IVA ai sensi dell'articolo n° 10, comma 18, del D.P.R. 633/72.

In ogni caso è bene affidarsi ad un consulente fiscale.

È necessario approfondire l'aspetto del contributo previdenziale dovuto eventualmente all'I.N.P.S. in qualità di esercente l'attività libero professionale ed eventuale diritto alla rivalsa.

Tariffario minimo nazionale delle Ostetriche

Prestazioni in gravidanza	Costo della prestazione
Prima visita ostetrica (anamnesi, piano di assistenza, selezione fisiol./patolog., ect.)	€ 45,00
Visita ostetrica in studio	€ 40,00
Visita ostetrica a domicilio (valutazione distanza + km.)	€ 45,00 + km.
Consulenza ostetrica e ginecologica	€ 35,00
Accompagnamento in Ospedale (tariffa oraria) - se notturno maggiorata del 30% - se festivo ulteriore maggiorazione del 30%	€ 30,00 + km.
Corsi di preparazione alla nascita in gruppo (quota singola ogni partecipante a seduta)	€ 15,00
Corsi di preparazione individuale (a seduta)	€ 30,00

Assistenza al travaglio, parto, post - partum	Costo della prestazione
Reperibilità ostetrica dalla 38 ^a settimana alla 41 ^a settimana (24 ore)	€ 30,00
Assistenza al travaglio fisiologico a domicilio e/o struttura accreditata (tariffa oraria) - se notturna maggiorata 30%	€ 40,00
Assistenza al travaglio, parto, post - partum a domicilio	€ 1.200,00
Assistenza al travaglio, parto, post - partum c/o struttura accreditata	€ 900,00
Strumentazione taglio cesareo (in struttura accreditata)	€ 500,00

Assistenza al puerperio	Costo della prestazione
Visita domiciliare in puerperio (entro 10 km.) - urgente maggiorata del 100%	€ 45,00 + km.

Promozione e sostegno all'allattamento individuale (tariffa oraria)	€ 25,00
Promozione e sostegno all'allattamento in gruppo	€ 15,00
Corsi dopo il parto in gruppo (a incontro)	€ 15,00

Prestazioni ambulatoriali vario genere	Costo della prestazione
Prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile	€ 20,00
Cardiotocografia/auscultazione b.c.f. con Sonic Aid	€ 20,00
Prestazioni varie (pessario, diaframma, regolazione naturale della fertilità, irrigazioni, ect...)	€ 30,00
Massaggio al neonato (a seduta)	€ 20,00
Prevenzione e trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico	€ 30,00

Prestazioni erogate alla comunità	Costo della prestazione
Incontri con le scuole per educazione sessuale	€ 50,00 l'ora
Incontri gruppi di donne problematica menopausa	€ 50,00 l'ora

Collaborazione con altri professionisti	Costo della prestazione
Collaborazione con lo specialista in corso di visita ginecologica, ed indagini strumentali	€ 30,00 l'ora
Test diagnostici sul neonato	€ 20,00
Tariffa minima oraria per libere professioniste a contratto con strutture pubbliche o private	€ 30,00 l'ora
Rapporti di docenza e/o consulenza con istituzioni pubbliche e/o private	€ 50,00 l'ora

(*) Occorre svolgere alcune precisazioni in relazione agli effetti del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d Decreto Bersani), come modificato dalla Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, nel punto in cui ha abrogato le disposizioni di legge e regolamentari che sancivano il principio della inderogabilità dei minimi tariffari per le prestazioni dei professionisti intellettuali.

Dal nuovo sistema di norme è derivato che, nel settore privato, l'obbligatorietà dei minimi tariffari non trova più applicazione, con la conseguenza che non potranno più essere sanzionati, quali violazioni delle norme deontologiche, i patti negoziali posti in deroga ai minimi tariffari.

La determinazione dei compensi professionali nel settore privato sarà, pertanto, integralmente rimessa alle libere pattuizioni tra privati e potrà anche discostarsi dalle tariffe professionali, che assolveranno ad una funzione meramente sussidiaria rispetto al generale potere di stabilire liberamente il compenso di cui all'art. 2233 Codice Civile.

Tuttavia, particolare attenzione si richiede agli Ordini professionali nell'ambito dell'esercizio dei poteri disciplinari in quanto, se è vero che il "Decreto Bersani", con riguardo alle prestazioni rese dai professionisti intellettuali (fra cui le ostetriche libere professioniste), ha sottratto alla potestà disciplinare i professionisti che, nell'esercizio della professione, pongano in essere patti in deroga ai minimi tariffari, è altrettanto vero che non risulta abrogata la disposizione generale del secondo comma dell'art. 2233 Codice Civile, in base alla quale *"in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*.

Di conseguenza, il professionista potrà pattuire compensi professionali in deroga ai minimi stabiliti dalle tariffe professionali, ma non potrà, comunque, pattuire compensi di entità tale da menomare o svilire il decoro della professione e, dunque, tali da violare il disposto del secondo comma dell'art. 2233 Codice Civile. Sotto questo profilo, l'attività di verifica del rispetto delle regole deontologiche da parte degli Ordini professionali acquista una maggiore importanza, trattandosi allo stato di verificare in concreto, ovvero caso per caso, la proporzione tra attività posta in essere e compenso pattuito al fine di valutarne la compatibilità con il nuovo sistema di regole deontologiche.

Sotto tale profilo, una prima indicazione operativa consiste nella possibilità per gli Ordini professionali di utilizzare i minimi tariffari quali "indici sintomatici". In sostanza, la pattuizione di compensi in deroga ai minimi, laddove questi erano stati normativamente considerati inderogabili, rappresenterebbe l'indizio di una prestazione posta in violazione della regola codicistica che impone il rispetto del decoro della professione, rispetto alla quale, il professionista, chiamato in sede disciplinare dovrebbe fornire la prova contraria.

* * * * *

In conclusione, dunque, gli effetti prodotti dall'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ha determinato il seguente nuovo assetto normativo:

1) le parti possono pattuire compensi professionali in deroga ai minimi stabiliti dalle tariffe professionali, ma sono tenute al rispetto del principio in base al quale il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione;

2) in caso di mancanza di convenzione pattizia sul compenso, questo può essere determinato in base alle tariffe professionali o dagli usi e, se non può essere in tal modo determinato, esso sarà stabilito dal giudice, sentito il parere dell'Ordine professionale a cui il professionista appartiene;

3) il compenso, comunque, deve essere di misura tale da risultare adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione;

4) il compenso fissato in spregio ai criteri dettati dall'art. 2233 Codice Civile, richiamati al precedente punto, può assumere rilevanza in sede disciplinare, sia pure con valenza meramente indiziaria (ovvero se il professionista non fornisce prova contraria, spiegando le ragioni dell'accordo sugli onorari).